

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1863.

Documenti
Proposta di Legge presentata nella tornata del 23. luglio 1863.
dal Ministro Dell'Estero

OGGETTO

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°

» 2°

» 3°

» 4°

» 5°

» 6°

» 7°

» 8°

» 9°

Relatore

Adottata nella tornata del

186



REGNO D' ITALIA

MINISTERO DELL' INTERNO

1. a 12

15

Corino addi 11 Luglio 1863

Divis. 1.ª Sez. 1.ª

N.º 5115 P. R.

Indicare nella Risposta
la Divisione il numero e la data della presente

OGGETTO

Arresto di Malfattore proveniente da Livorno e a bordo dell' *Uranis* nominati *Cesario La Gala*, *Giona La Gala*, *Domenico Papa*, *Giovanni D'Arango* ed *Angelo Sarro* interamente conosciuti come autori di saccheggi, incendi, rapine e assassinii commessi in questi ultimi tempi nelle Province Meridionali e separatamente in quelle di Principato Ulteriore, di Terra di Lavoro e di Benevento e per questi resti ricercati dall' autorità giudiziaria dei rispettivi luoghi, chiedono istigazioni a

Riferimento

Il Prefetto di Genova

arrestato dalla Prefettura di

Livorno che jeri dovevano transitare

*in quel porto sul *Uranis* francese*

*della *Reggiaria Imperiale* l' *Uranis**

*a bordo dell' *Uranis* nominati *Cesario La Gala*,*

Giona La Gala, Domenico Papa,

Giovanni D'Arango ed Angelo

Sarro interamente conosciuti come

autori di saccheggi, incendi, rapine

e assassinii commessi in

questi ultimi tempi nelle Province

Meridionali e separatamente in

quelle di Principato Ulteriore, di

Terra di Lavoro e di Benevento

e per questi resti ricercati dall'

autorità giudiziaria dei rispettivi

luoghi, chiedono istigazioni a

Al Ministero

degli Esteri

Corino

J

questo Ministero sul modo di regolarli su-
spetto a tali individui.

Al tale interroganza questo Ministero
rispondeva: che se i sopramentorati individui
mettevano piede a terra fossero senz'altro
arrestati, ma se rimanevano sul Pirosampo
non si poteva andare a bordo ed arrestarli,
soggiungendo che le pratiche già fatte altra volta
colla Legazione francese in consimili casi per
ottenere il suo assenso, erano risultate vane.

Se non che nella trasmissione di questa
interroganza e risposta telegrafiche accadde
che i disquacci subirono un accidentato ritardo
di qualche ora a nessuno imputabile.

Trattando il Prefetto di Genova, temendo
che il ritardo nel provvedere potesse opera di
pregiudicio, attesa la brevità del legno
in quel porto, e considerando trattarsi
nel caso speciale di cittadini del Regno
Italiano, muniti di passaporto irregolarmente
loro rilasciati in nome dalle autorità

Pontificio, sebbene sudditi del Re d'Italia,
di malfattori comuni committenti nei loro
oscurandi delitti, volle, anche prima di
ricevere risposta dal Ministero, far eseguire
sulla sua responsabilità il loro arresto.

A tale effetto spedì a bordo del *Revere*
l'*Dunio* un ufficiale di P. S. con varii carabinieri
o guardie, nell'atto stesso che faceva analoghi
uffici al Console Genl di Francia colà
residente.

Accadde a bordo l'ufficiale di P. S. incaricato
di operare l'arresto, il *ff. da Comandante* il
legno, in assenza del Comandante effettivo,
si rifiutò di acconsentire all'arrestazione dei
ricercati senza autorizzazione del Console
francese; e l'ufficiale suddetto sottopose la
sua operazione riferendone a Superiori.

Non poco dopo giunse a bordo dell'*Dunio*
in compagnia del *quartiere* un impiegato del
Consolato francese, il quale dichiarò su parte
del Console nulla ostare a che l'arresto

D

avere luogo, e quindi i cinque malfattori furono arrestati e condotti nelle carceri della Questura.

Per quanto il consenso dato dal Console, che il Ministero, quando rispose negativamente alla domanda del Prefetto di Genova, non suggeriva probabile, dia all'operato di questo funzionario un carattere ben diverso da quello che senza di ciò avrebbe avuto, non si meno chi fosse stato convenientemente informato dell'accaduto veduto Ministero per quelle comunicazioni internazionali a cui un simile fatto potrebbe dar luogo.

Cell. Scivinto.
firmato Spaventa

Copie

b.

Légation de France,
en Italie,

Bains De Valdieri
Le 12. Juillet 1863

Monsieur

M^{le} le Consul Général de France à Gènes,
m'informe que le 10. Du courant cinq individus
ont été arrêtés en rade de Gènes et par les autorités
Italiennes à bord du Paquebot poste des Messageries
Impériales "L'Amis" venant de Civita-Vecchia
et se rendant à Marseille.

Ces individus originaires des Provinces Napolitaines
se nomment les frères Lagala - D'Aranzo - Papa -
Sarno. Ils s'étaient embarqués à Civita-Vecchia,
étaient munis de passeports romains visés pour
Marseille par l'Ambassade de France, pour Barcelone
par la Légation d'Espagne à Rome.

Un Commissaire de Police accompagné d'agents
de la sûreté, du commandant du Port et de
Carabiniers ont effectué cette arrestation en l'absence
du Capitaine du bâtiment descendu à terre pour
porter ses papiers de bord à la Santé.

Son Excellence
Monsieur Visconti Venosta

A 11. heures seulement, le Consul Général
était prévenu de cette arrestation par une lettre du
Préfet et ce n'est qu'alors que M^r Huët consentit
à livrer à la gendarmerie les cinq passagers arrêtés.

M^r le Préfet de Gènes n'avait pas le droit d'arrêter
des passagers à bord d'un paquebot des Messageries
Impériales en relâche de voyage dans le port de cette ville,
et M^r Huët outrepassait ses pouvoirs consulaires quand
il obtenait une réquisition pour un acte d'une
nature toute politique et relevant seulement de la
Légation de l'Empereur en Italie. Votre Excellence
est au fait de cette question car elle a bien voulu
m'envoyer M^r le Secrétaire Général de son département
alors qu'il s'agissait d'obtenir de la Légation l'ordre,
qui il n'en a pas été possible de donner au Consulat
Général de France à Naples, d'autoriser les agents du
Gouvernement Italien à procéder à bord du paquebot
français, alors en rade de Naples, à l'arrestation
de deux passagers, accusés de conspirer contre la
sécurité du Gouvernement Italien. Vous avez eu
entre les mains, Monsieur le Ministre, la
correspondance que j'ai échangé avec S. E.
M^r Drouyn de Lhuys à cette occasion et vous
savez les déclarations du Gouvernement de l'Empereur

153

sur ce sujet. Ce que vous sachiez, Monsieur, il paraîtrait que M^e le Préfet de Gènes l'ignorait quand il a fait ce que M^e le Préfet de Naples s'est abstenu de faire.

Quoiqu'il en soit, et en me réservant de faire ultérieurement connaître à V. E. l'opinion du Gouvernement de l'Empereur sur le fait de l'acte sur lequel j'appelle la plus immédiate attention du Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie, je demande pour le moment que les cinq passagers arrêtés à bord du paquebot-poste des Messageries Impériales, "l'Omnia", soient embarqués à bord du premier bateau des Messageries Impériales ou de tout autre bateau en partance pour Marseille pour être portés au lieu de leur destination.

Recevez, Monsieur le Ministre, l'assurance des sentiments de ma haute considération.

Signé / Sartiges.

Copia

7

Parigi 11. Luglio 1863

Confidenziale
N° 167.

Onorevolissimo Signor Ministro

Con successivi telegrammi del 10. e 11. corrente
l'Ecceellenza Vostra mi annunziava l'arresto operatosi a
Genova per cura delle R.R. Autorità sopra un bastimento
francese delle Messagerie Imperiali propria autorizzazione
del Console Generale di Francia, dell'auigerato Cipriano
La Gala e d'altri quattro briganti suoi compagni, imbarcati
a Civitavecchia a destinazione di Marsiglia.

Nello scopo d'evitare che questo incidente sollevasse fra
i due Governi d'Italia e di Francia una spiacevole questione
di bandiera e di diritto marittimo, l'Ecceellenza Vostra mi
incaricava di recarmi dal Sig. Drouyn de Lhuys e di
dare a questo Ministro le occorrenti spiegazioni.

Mi recai in seguito a questi telegrammi dal Sig.
Drouyn de Lhuys nella giornata dell'11. corrente: gli
esposi il fatto quale era riferito nei telegrammi stessi,
e lo ringraziai di quanto il Console Generale di Francia
aveva fatto in questa circostanza, dicendogli che il

A Sua Ecceellenza
il Car. Visconti Venosta
Ministro degli Affari Esteri
Corno

Governo del Re considerava l'autorizzazione data come una nuova prova di buona volontà che la Francia ci dava per la repressione del brigantaggio.

Il Sig^o Drouyn de Lhuys mi rispose che ignorava ancora il fatto da me accennato, che non poteva quindi accettare in miei ringraziamenti se non colla riserva di esaminare il fatto stesso sui rapporti che gli sarebbero stati spediti dalle autorità francesi, e soggiunse che, a prim'aristo, gli pareva che la condotta del Console Generale di Francia fosse tutt'altro che corretta.

Pregai allora l'Eccellenza Sua di volere esaminare la cosa, quando le giungessero i relativi rapporti, tenendo conto del desiderio che nutria il Governo del Re di non sollevare a proposito di quest'incidente una questione di diritto marittimo. Il Sig^o Drouyn de Lhuys s'affrettò a dichiarare che egli pure desiderava di non dare soverchia importanza a questo fatto di scartare per quanto fosse possibile ogni questione di bandiera.

Con telegramma dello stesso giorno informai l'Eccellenza Vostra di questa risposta del Sig^o Drouyn de Lhuys.

Ma l'indomani questo Ministro mi dirigerà un biglietto con cui mi annunzierà che aveva ricevuto il rapporto del Console Generale di Francia sull'incidente di Genova, e che io era stato informato inesattamente, giacché i fatti ivi riferiti si erano presentati sotto un punto di vista diverso e con un carattere più grave.

Jeri mattina poi ricevero dall' Eccellenza Vostra un telegramma nel quale Ella m' annunziava che il Conte di Sartiges aveva diretto una nota ufficiale per domandare il rimbando degli arrestati e per confessare l'operato del Console Generale di Francia a Genova. L' Eccellenza Vostra mi dava l'istruzione di recarmi di nuovo dal Sig. Drouyn de Lhuys, per tentare un accomodamento il quale avesse per risultato principale d'evitare la conseguenza materiale degli arrestati.

Benche' assalito da febbri intermittenti, mi recai dal Sig. Drouyn de Lhuys senza perdita di tempo, e dopo uno scambio di osservazioni reciproche il Ministro Imperiale degli Affari Esteri, senza impegnare però definitivamente le risoluzioni future dell' Imperatore, si mostro disposto a sottomettere a S. M. una proposta di mezzo termine sulle basi seguenti:

- 1° il principio dell'inviolabilita della bandiera riconosciuto per mezzo di scambio di note;
- 2° considerare l'arresto come uno spiacevole malinteso;
- 3° gli arrestati che furono con questo fatto messi in mano delle autorità Italiane, sarebbero considerati come restanti a disposizione della Francia;
- 4° la domanda d' estradizione sarebbe diretta in via regolare alla Francia dal Governo Italiano. La Francia vedrebbe seri il luogo all' estradizione. Se non e' il luogo, gli arrestati sarebbero restituiti;



se vi è luogo all'estradiçione, questa sarà considerata
come fatta; ma il Governo Italiano s'impegnerebbe
pel caso in cui si fosse condanna capitale, a commutar
la pena, in quisa che non si fosse sangue sparso.

Nel mandarle per telegrafo questa proposta io la
pregai di volerla esaminare attentamente e di farmi
conoscere egualmente per telegrafo l'intenzione precisa
del Governo del Re in proposito.

Sto adunque attendendo le ulteriori istruzioni del
Ministero per agire in conformità.

Gratisca ecc

Nigra

Copie

6
Dépêche télégraphique

Le Ministre des affaires étrangères
au Chevalier Nigra

14. Juillet 1863. 11. h. soir

Monno termine accepté en principe
sauf détails de forme. Ministère ne
peut pas prendre engagement sur la
question de grâce par respect à la prérogative
Royale.

Copia

68

Confidenziale
N° 168.

9. Parigi 13. Luglio 1863

Onorerolissimo Signor Ministro

Continuo il rendiconto di quanto si passò da ieri ad oggi fra questa Legazione e il Ministero Imperiale degli Affari Esteri intorno all'incidente dell'arresto operatosi a Genova sull'Cunio.

Ieri dopola spedizione del mio dispaccio N° 167. (Confidenziale) mi giunse il telegramma con cui Vostra Eccellenza mi annunziava che il terzo termine contenuto nel dispaccio stesso e che il Sig. Drouyn de Lhuys s'era incaricato di sottomettere all'Imperatore, era approvato in principio dal Consiglio dei Ministri. Partecipai questa approvazione al Sig. Drouyn de Lhuys con un biglietto particolare, e questo Ministro poco dopo mi dirigerà una lettera nella quale mi annunzia che nuovi rapporti intercambiati e quelli diretti al Ministero Imperiale di Marina aumentavano la gravità del fatto; che la restituzione degli arrestati gli parera il solo modo di terminare la questione; e che attendeva gli ordini dell'Imperatore sulla mia proposta di merito terminare.

Però anzitutto rettificare quest'ultima espressione del Sig. Drouyn de Lhuys. La proposta da me fatta era concepita nei termini di quanto era indicato nella lettera particolare che

A Sua Eccellenza il Car. Visconti Venosta
Ministro degli Affari Esteri
Corno

Vostre Eccellenza mi diressel' 11. corrente. Ho proposto che il principio di diritto marittimo rimanesse impregiudicato col mezzo di uno scambio di note; che i prigionieri rimarrebbero provvisoriamente in nostra custodia; che intanto si domanderebbe l'estradizione in via regolare. Le aggiunte e le modificazioni furono suggerite dal sig. Drouyn de Lhuys. Questa rettifica non ha altro scopo che quello di ben constatare i fatti, giacchè, come Le scrissi jeri, il Ministro Imperiale degli affari Esteri nel disporsi a sottomettere il mezzo termine predetto all'Imperatore, riservò espressamente le determinazioni di S. M.

Oggi poi, ad un'ora pomeridiana il sig. Drouyn de Lhuys mi pregò di passare da lui. Questo Ministro mi disse che la risposta dell'Imperatore era giunta; che S. M. aveva esaminato il mezzo termine proposto, ma che credeva ~~che la finzione di un contratto era~~
~~degno di un contratto;~~ che il solo modo corretto e degno egualmente delle due Nazioni, a cui doveva stare e parimente a cuore l'osservanza dei principi di diritto marittimo, era che il Governo Italiano rendesse gli arrestati, e che il Governo francese li ponesse sotto sicura custodia e li restituisse all'Autorità Italiana dopo ottenuta, se in tal luogo, la regolare estradizione.

Il sig. Drouyn de Lhuys soggiunse che il Console sarebbe sconfessato; che sarebbe riservata

tra i due Governi la questione d'esaminare come dei
malfattori, sudditi italiani, siano trovati a bordo
d'un bastimento francese in un porto italiano. Soggiunse
che naturalmente, quando l'estradizione fosse operata,
nessuna domanda di clemenza sarebbe diretta dal
Governo francese al Governo Italiano, il quale sarebbe
quindi tuttora libero d'applicare ai colpevoli
tutto il rigore delle leggi. Il dispaccio del Conte di
Sartiges sarebbe considerato come contenente la domanda
di restituzione fatta dal Governo francese.

Il Sig. Drouyn de Lhuys insistette specialmente
sulla gravità della circostanza che si sia proceduto verso
il bastimento a vie di fatto prima dell'intervento
del Console francese, il quale non avrebbe finito
col dare il suo consenso all'arresto se non come forzato
moralmente.

Ho risposto al Sig. Drouyn de Lhuys che il
consenso del Console francese era un fatto che non si
potera rirocare in dubbio, e che io non poteva ammettere
che si potesse forzare in qualsiasi modo un console
a dare un consenso quando non intendesse di farlo,
che il fatto della presenza a bordo d'un bastimento
mercantile di cinque ribaldi della specie di Cipriano
La Gala e compagni, era di quelli che potevano

turbare l'ordine pubblico nel porto. Ripetei del resto
che il Governo del Re non intendeva sollevare col
Governo francese una questione di diritto marittimo,
i cui principii gli stavano ugualmente a cuore
che alla Francia; che il suo desiderio era di
accomodare la cosa con soddisfazione delle due
parti, evitando di operare la restituzione materiale
degli arrestati, ~~la quale cosa avrebbe portato in~~
~~Italia una cattiva impressione, e che si spiegherebbe~~
~~l'incapacità della persona arrestata.~~ Dissi che a questo
giudizio il mezzo termine proposto offriva le basi
di un ragionevole componimento; che apprendere
con vero e vivo rincrescimento che ~~il Governo Imperiale~~
non l'avesse accettato; che io non potero quindi
che trasmettere puramente e semplicemente la sua
risposta ~~al Governo Imperiale~~, riservando intieramente
il giudizio del mio Governo e le sue determinazioni.
Le mandai per telegrafo queste
necessarie cose, ed attendo per agire in
conseguenza la risposta che l' Eccellenza Vostra
sarà per mandarmi. Dopo aver preso gli
ordini del Re e sottomessa la cosa al
Consiglio Dei Ministri.

Gradi'sca eccel.

Nigra

Copie

Cabinet

163
Cumin le 19. Juillet 1863

Monsieur le Ministre

Le Comte de Sartiges est venu ce soir hier
me donner lecture d'une dépêche dans laquelle S. E.
M^r Drouyn de Lhuys après avoir rappelé sommairement
les pourparlers auxquels a donné lieu l'arrestation
de Cipriano Lazala et de quatre autres criminels à
bord du bateau français l'Aunis couché en déclarant
que le Gouvernement français se voit fondé à demander en
vertu des principes de droit maritime et des stipulations
existantes entre l'Italie et la France la restitution de
ces cinq individus. Le Ministre de France m'a
donné eu même temps communication officielle d'une
dépêche adressée au Consul Général français à Gênes
pour désavouer formellement sa conduite dans cette
occasion.

Le respect rigoureux des principes du droit
maritime a toujours été et sera toujours la règle de notre

A Monsieur le Chevalier Nigra

Ministre d'Italie Paris

conduite. Les stipulations de la Convention d'Ut. le 10 Juin 1861,
sont conçues dans des termes d'une réciprocité absolue :
notre intérêt aussi bien que notre honneur nous défendent
Donc d'en amoindrir de quelque manière que ce soit
la valeur et la portée.

Nous avons cru cependant que la question devrait être
examinée à un point de vue plus large et plus élevé
que celui d'une simple interprétation de la lettre des traités.
L'adhésion du Consul Général de France à l'acte
d'arrestation, adhésion qui est constatée par le désaveu
même de son Gouvernement, aurait dû suffire, à notre
avis, à écarter toute apparence d'une infraction
intentionnelle du droit des gens, laquelle, seule,
peut constituer une offense aux droits du pavillon.
Que M. Huet eût outrepassé ou non ses pouvoirs,
le Préfet de Gènes a pu se croire de bonne foi fondé
à procéder à un acte qui n'eût acquis un caractère
blessant que par suite d'une protestation ou d'une
opposition formelle. En effet les autorités Italiennes
s'empresèrent de suspendre toute opération
jusqu'à ce que le consentement du Consul eût été obtenu.
Du moment que la question de bonne foi était de
part et d'autre hors de contestation, il ne restait,
à notre avis, qu'à régulariser la situation, soit en

Déclarant, comme nous étions disposés à le faire, que
l'incident de l'*Aunis* ne pourrait constituer un précédent,
soit en demandant dans les formes ordinaires l'extradition
des cinq criminels qui auraient continué à rester
provisoirement dans nos prisons. C'est ce but que nous
voulions atteindre dans les pourparlers que S. E. M^r
Drouyn de Lhuys rappelles sommairement dans sa
dépêche. Le Gouvt Impérial nous rendra la justice de
reconnaître que dans toutes les phases de ces négociations
nous nous sommes montrés animés d'un sentiment
de conciliation d'autant plus sincère qu'une transaction
nous paraissait et nous paraît encore répondre seule aux
véritables exigences de la situation.

Cependant S. E. M^r Drouyn de Lhuys persiste à
croire que la question de droit doit être seule prise en
considération sans avoir égard à la qualité des individus
arrêtés, ni au consentement du Consul de France. On nous
demande donc en vertu des stipulations existantes, la
restitution des cinq criminels arrêtés à bord de l'*Aunis*.
La question étant posée dans ces termes de droit rigoureux,
nous avons dû examiner jusqu'à quel point nous pouvons
accéder à cette demande.

Quel a été le but des Autorités Italiennes en
saisissant à bord de l'*Aunis* les cinq individus dont

les noms ont eu des tristes retentissements en Italie?
Celui des aurogarder l'ordre moral et la sécurité publique,
en empêchant ces criminels de se soustraire à la répression
de la justice. La France qui nous demande l'exécution
stricte et formelle des traités existants ne se refusera pas,
j'en ai la conviction, à exécuter de son côté ces traités
en ce qui regarde l'extradition des malfaiteurs. Nous
pouvons donc consentir à la restitution de Cipriano
La Gala et de ses compagnons puisque cette restitution
ne saurait leur fournir un moyen légal d'échapper au
jugement des Tribunaux compétents. D'après les
Dispositions de la Convention du 23. Mai 1838,
qui a été de part et d'autre appliquée à tout le territoire
du Royaume d'Italie, les individus frappés d'un
mandat d'arrêt pour les crimes énoncés à l'art II
sont, pendant l'examen de la demande d'extradition,
arrêtés et détenus par le Gouvernement qui doit les livrer.
Nous sommes donc fondés à demander, comme
condition de la restitution, que Cipriano La Gala
et ses quatre compagnons soient détenus provisoirement
en prison, et que les Autorités françaises prennent
toutes les dispositions nécessaires pour rendre
impossible leur évasion. Nous croyons en outre
que les circonstances particulières du fait et

162

L'impression qu'il a produite en Italie, engageroit le
Gouvt Impérial à hâter autant que possible la concession
de l'extradition. La soustraction de Cipriano Lagala
et de ses compagnons au jugement des Tribunaux
compétents seroit un fait d'une telle nature que nous
nous refusons à en admettre la possibilité.

L'incident arrivé à bord de l'Amis n'est pas un
événement isolé et absolument sans rapport avec d'autres
cas antérieurs; S. E. M^r Drouyn de Lhuys rappelle
lui-même que des individus connus par leur active
participation au brigandage ayant passé, à bord
d'un bâtiment des Messageries Impériales, à
Messine et à Naples, le Gouvt du Roi a demandé
au Gouvt Français l'autorisation de procéder à leur
arrestation, et que cette autorisation a été refusée.
Nous reconnaissons que ce précédent existe, mais nous
en tirons des conséquences différentes. Ce fait et
d'autres semblables ayant été signalés à plusieurs
reprises au Gouvt Français les Messageries Impériales
auraient dû ne pas faire servir contre la sécurité
de notre Etat les immunités qui leur sont accordées
sous la garantie du pavillon français; S. E. le
Ministre des Affaires Étrangères déclare que les
paquebots postés des Messageries Impériales

sont assimilés à quelques égards aux bâtiments de guerre.
Or il est incontestable, d'après les principes les plus reconnus
du droit des gens, qu'un bâtiment de guerre ne saurait
servir d'asile à des malfaiteurs de la plus ignoble
espèce. Des garanties analogues doivent évidemment
exister pour les paquebots postaux des deux pays.
Quelle que soit la portée des articles 6. et 7. de la
Convention postale, nous n'interprétons pas les immunités
dont jouissent nos paquebots postaux au point de croire
qu'ils aient le droit de donner impunément abri dans
les ports mêmes de la France à des criminels échappés
de ses prisons. N'y a-t-il pas des considérations de
haute moralité dont nul Gouvernement ne saurait
faire abstraction dans l'application de la lettre des
traités.

Nous nous croyons donc fondés à demander
qu'une enquête soit ouverte sur les circonstances
par lesquelles les cinq criminels dont il s'agit
ont pu être admis, malgré leur lugubre renommée,
à prendre passage à bord de l'*Amis* et à jouir
de la protection française. Doux ils sont évidem-
ment indignes à tous égards. Nous demandons
en outre que des ordres formels soient donnés pour
qu'on ne puisse désormais amener impunément

107

Dans nos ports et dans nos eaux territoriales Des
individus dont les crimes troublent d'une manière
permanente la tranquillité de l'Italie, et excitent
à bon droit l'indignation des honnêtes gens
de tous les pays.

Veillez donner lecture de cette dépêche à
S. E. M. Drouyn de Lhuys et agréer etc.

(signé) Visconti Venosta

Copia.

Parigi 21. Luglio 1863.

11

Cuorevolissimo Signor Ministro

Per mezzo del Corriere Arnillet
ho ricevuto stamane il dispaccio di Ja-
binetto che l' Eccellenza Vostra mi direpe
il 19. corrente relativo all'arresto dei cin-
que malfattori a bordo dell' Aunis.

Mi recai subito da S. E. il Signor Drouyn
de Lhuys e gli diedi lettura di questo
dispaccio, del quale però non gli lasciai
copia.


Il Signor Drouyn de Lhuys promise
che i cinque malfattori sarebbero
megli in istato d'arresto e custoditi
dalle autorità francesi, appena
sarebbero stati loro consegnati.

Il Ministro Imperiale degli
A. Sua Eccellenza
Il Cav.^{re} E. Visconti Venosta
Ministro degli Affari Esteri
Napoli.

Affari Esteri promise inoltre che
alla domanda d'extradizione si
sarebbe dato il più sollecito corso
possibile, che il Governo del
l'Imperatore farebbe un'inchiesta
sul come detti malfattori siano
trovati a bordo d'un bastimento
francese in un porto italiano, e
che si vedrebbe d'evitare per
l'avvenire inconvenienti di tal
natura.

Contemporaneamente rimisi
a S. C. la domanda ufficiale di
extradizione corredata dalle relative
copie autentiche de' mandati di
arresto della Corte d'Appello di
Napoli.

Sobbi cura di portare quanto



sopra a notizia di Vostra Eccellenza
per via telegrafica, e di domander
per la stessa l'indicazione del luogo,
giorno ed ora in cui i cinque mal-
fattori predetti saranno giunti
alla frontiera francese per essere
ivi consegnati alle Autorità
Imperiali.

Gradisca, Suarevolissimo
Signor Ministro, l'espressione
della mia profonda operanza.

/firmato/ Rizza.

Relazione del Consigliere
Susinno.

Consiglio del Contenzioso
Diplomatico.

Seduta del 19 Luglio 1863.

Presenti i Consiglieri

Sclopis - Pinchia - Cerruti -
Barbaroux - Mancini - D'Ondes Reggio -
Guarrieri - Alfieri - Susinno.

Visto il dispaccio 17 corrente
col quale l'Onorevole Sig. Ministro
degli Affari Esteri invita il Consiglio
ad esaminare il quesito seguente:

„ La Francia può ella
legalmente e giustamente pretendere
secondo il diritto delle genti
ed i trattati in vigore la restitu-
zione degli individui stati arretrati
a bordo del vapore postale delle
Messaggerie francesi l'Aunis nel
porto di Genova, ed il governo del

Se ha egli il dovere di restituirli
quando ne riceva espresse e formali
richieste? »

Ho fatto la lettura di nota del
Ministero dell'Interno a quello degli
Affari Esteri in data dell'11 corrente
e degli allegativi documenti, nonché
del carteggio scambiato fra il
Prefetto di Genova ed il Console
Generale di Francia in quella
Città, dai quali documenti risultano
le circostanze di fatto qui presso
riassunte:

Il Prefetto di Genova informa-
to che sul vapore L'Aunis,
giunto il mattino del 10 corrente
da Livornavechia nel porto di Genova
con direzione per Marsiglia si
trovavano i nominati

Cipriano La Gala e suo fratello Giona
Domenico Papa
Giovanni di Avanzo

3

e Angelo Sarro
tutti cinque inquisiti di crimini
comuni e di atti di brigantaggio
e per ciò ricercati dall' Autorità
giudiziaria, mandava un Ispettore
di Pubblica Sicurezza e sufficiente
apparato di forze pubbliche
a bordo dell' Aunij per arrestare
quegli imputati e scriveva
contemporaneamente al Console
di Francia una lettera d' avviso
la quale però, per qualche inco-
lontario accidente, non gli era
subito rimessa;

Il secondo del bastimento
permetteva bensì la costatazione
delle persone degli inquisiti, ma non
il loro arresto, sia perchè trovavasi
in quel momento assente dal
bordo il Capitano, sia perchè riputavasi
necessario il consenso del Console
francese;

Loggquagliato di questa

R

opposizione il Prefetto mandava tosto
il Questore di Genova dal Console
di Francia per pregarlo officiosamente
a volersi interporre perchè
fosse rimossa ogni difficoltà e la
consegna si facesse regolarmente.

Il Console di Francia
S. Marchese Houet, sollevava
beni una questione di forma per
il casuale ritardo dell' avviso
mandatogli, ma sentite le spiegazioni
dategli sull'urgenza di procedere
e sulla qualità delle persone
ricercate, ordinava ad un Impiegato
del suo Consolato d'accompagnare
a bordo del piroscafo l' Aunis
il Questore, di presentarlo al
Comandante del Legno, e di
dichiarargli che nulla più ostava
alla consegna dei ricercati all'
Autorità del Governo del Re.
Siffatto l' Impiegato consolare
a ciò deputato recavasi a bordo,
ed il Capitano arrivatosi egli pure

rivestito l'uniforme, e quindi
fatto si presentare dal Delegato
del Console il Questore, riceveva
ufficialmente dal primo l'ordine
della Consegna, in seguito a quali
formalità i cinque imputati
venivano dalla forza pubblica
arrestati e tradotti nelle Carceri
di Genova.

Tra scorso però 24 ore dall'
arresto, il Console con una lettera
al Prefetto protestava contro quel
fatto, dichiarava come egli lo
avesse preventivamente disapprovato
quando il Questore recavasi a
parlargliene, e spiegava di
avervi dato il consenso unica-
mente per evitare gli scandali
che aveva ragione di temere,

Premesse queste circostanze

e venendo all'esame del quesito
propostogli il Consiglio osserva:
Non potersi a parer suo
giudicare il presente caso secondo
i principii generali del giur delle
genti, ma secondo le norme e le
consuetudini del diritto marittimo,
mentre se ciò fosse egli reputerebbe
debito suo di fare ampia e
speciale riserva delle prerogative
giurisdizionali del potere sovrano
nelle acque territoriali dello Stato.

L'incidente occorso e la
vertenza che ne sorge escono dalla
sfera del diritto comune poichè
esistono speciali convenzioni che
vincolano i due Governi, stabiliscono
i limiti alla giurisdizione
sulle navi che entrano nei loro
porti, ed il modo di procedere
nell'esercitarla.

#4 Lettore

L'articolo 12 della Convenzione
Consolare Italo-Francese, contiene
le disposizioni seguenti:

" Il est convenu que les
" fonctionnaires de l'ordre judiciaire
" et les Officiers et Agens de la
" Douane ne pourront, en aucun
" cas, opérer ni visites, ni recher-
" =ches à bord de navires sans
" être accompagnés par le Consul
" ou Vice Consul de la nation
" à laquelle ces navires appartiennent.
" Ils devront également
" prévenir en temps opportun
" les dits Agens Consulaires
" pour qu'ils assistent aux
" déclarations que le Capitaine
" et l'équipage auront à
" faire devant les Tribunaux
" et dans les Administrations locales,
" afin d'éviter ainsi toute erreur
" ou fausse interprétation qui
" pourrait nuire à l'exacte Admini-
" stration de la Justice."

" La citation qui sera adressée
" à cet effet aux Consuls et Vices Consuls
" indiquera une heure précise, et si les
" Consuls et Vices Consuls négligeaient
" de s'y rendre en personne ou de s'y
" faire représenter par un délégué, il
" sera procédé en leur absence. "

L'art. 13^o de la Convention
recue au 3^o alinea :


" Les Autorités locales ne pourront
" intervenir que lorsque les déordres
" survenus à bord des navires seraient
" de nature à troubler la tranquillité
" et l'ordre public à terre ou dans le
" port, ou quand une personne du pays
" ou ne faisant pas partie de l'équipage
" s'y trouvera mêlée. "

Infine, e ciò ha molto maggior
gravità, la convenzione postale tra
la Sardegna e la Francia del 4

Septembre 1860 recu :

Articolo VI. Lorsque les paquebots
" employés par l'Administration de
" Postes de France, ou l'Administration
" des Postes Sardes pour le transport
" des correspondances dans la Méditerranée
" seront des bâtimens nationaux
" propriété de l'Etat, ou des bâtimens
" frétés ou subventionnés par l'Etat
" ils seront considérés et reçus
" comme vaisseaux de guerre dans
" les ports des deux pays où ils
" aborderont régulièrement ou
" accidentellement et ils y jouiront
" des mêmes honneurs et privilèges &

Art. VII. Les paquebots des
" deux Administrations pourront
" embarquer ou débarquer dans
" les ports des deux Etats où ils
" aborderont, soit régulièrement
" soit accidentellement, des espèces
" et matières d'or et d'argent,
" ainsi que des passagers de quelque
" nation qu'ils puissent être



" avec leurs hardes ou effets per-
" sonnels, sous la condition que
" les capitaines de ces paquebots
" se soumettront aux réglemens
" sanitaires, de police et de douane,
" de ces ports concernant l'entrée
" et la sortie des voyageurs.

" Toutefois les passagers admis
" sur ces paquebots qui ne jureront
" pas à propos de descendre à terre
" pendant la relâche dans l'un
" des supdits ports, ne pourront
" sous aucun prétexte être enlevés
" du bord, ni assujettis à aucune
" perquisition, ni soumis à la formalité
" du visa de leurs passeports.

Crede il Consiglio che qualora
i diritti reciproci fossero regolati
solo dalla convenzione consolare, le
disposizioni di questa non escluder-
ebbero l'esercizio della giurisdizione
territoriale, giacché l'articolo 14

2.

ammette l'intervento a bordo degli
Ufficiali giudiziari e doganali
purché siano accompagnati
dagli Agenti consolari, ed anche
in assenza di questi quando i
medesimi, avvertiti della visita,
trascurassero di assistervi.

Quantò all'art. 15 non
potrebbe negarsi che l'esistenza a
bordo di notorii malfattori
- ricercati dalla Giustizia del
paese non fosse, tanto più nella
presente condizione di cose, un
fatto che quando fosse pervenuto
a pubblica notizia prima
che l'autorità se ne occupasse
avrebbe per avventura potuto
servire di eccitamento a qualche
disordine

Si sembra che l'essere
da principio mancato a qualche
formalità basterebbe ad uniformare
tutto l'operato dell'Autorità di
Genova, poiché furvi poi
effettivamente non solo la
materiale assistenza di un Delegato
Consolare, ma il consenso del console
condizione che a rigore di termini
non è richiesta dalla convenzione.

Ma per contro il Consiglio
non reputa si possa fondatamente
e conscienziosamente sostenere che
di fronte alle stipulazioni degli
articoli VI e VII della Convenzione
postale fosse lecito procedere
in verun modo alla perquisizione
ed all'arresto di passeggeri a
bordo del battello postale l'
Aunij, quando sia provato che
quella nave sia realmente
sovvenzionata dal governo francese.

^{4 di questa parola}
nel genuino e naturale senso,
cioè che lo stato le corrisponda
una somma fissa e stabile
non come semplice prezzo di un
servizio ma propriamente a titolo
di sovvenzione, e meno ancora sottratto
solo del pagamento dei diritti imposti
alla corrispondenza e contemplato
dall'art. 48 della convenzione stessa,
giacchè questi non costituirebbero
una vera sovvenzione.

Le disposizioni di quegli articoli
sono così formali e precise, e se
recano così larghe immunità ed
escludono così assolutamente la facoltà
di operare l'arresto di passeggeri
che non vi può esser luogo a
dubbio sul loro valore e sugli
effetti che debbono produrre nei
rapporti giuridici fra le due
parti contraenti. Sarebbe
pertanto il consiglio affatto super-
fluo il trattenersi ad inceppigare
sottilmente se l'assimilazione

ai legni da guerra stipulati
in favore dei legni postati
delle due parti che siano proprietà
dello Stato, o noleggiati o sovvenzionati
dallo Stato, sia perfetta e se in realtà
a questi battelli si attribuiscono e si ren-
dano tutto quegli onori e privilegi
che si accordano ai veri bastimenti da
guerra.

Se a senso del consiglio meglio
gioverebbe ricorrere al sistema delle
interpretazioni per vedere se per avventura
le parti contraenti ^{+ non} abbiano inteso
parlare che di perquisizioni ed arresti ordi-
nati ed operati dall'autorità amministrativa
e di lasciare illesa l'azione dell'autorità
giudiziaria.

Le interpretazioni sono ammissibili
e necessarie quando mancando precise
stipulazioni, o queste essendo concepite
in termini ambigui, riesce indispensabile
il prender norma dai principii generali
del diritto o dalla natura delle circostanze
per determinare l'intenzione delle parti
contraenti.

Ma quando vi esiste un complesso di stipulazioni chiare, determinate e manifestamente applicabili al caso; quando queste stipulazioni derogando esplicitamente al diritto generale, costituiscono un diritto particolare fra le parti contraenti, allora la lettera che deve presiedere ai rapporti fra Governi e Governi esige che le espressioni letterali dei trattati siano francamente ammesse, e che da queste sole si prenda norma per giudicare della legalità o della illegalità dell'operato. — Ora dalle espressioni della Convenzione chiaramente risulta che in vista di reciproci vantaggi le due Parti Contraenti derogarono al diritto comune per evitare anche il più lontano pericolo di turbamento delle corrispondenze postali, o di impedimento al libero trasporto dei passeggeri. — E quanto alla supposizione che nell'art. III non della intendersi contemplata l'azione del potere giudiziario, è ovvio notare che le eccezioni non si suppongono ma devono essere espresse, e che ora effettivamente le parti contraenti avrebbero voluto riservare il diritto del Quinto giudiziario sarebbe stato notoriamente che

che interessò nella Convenzione un'esplicita clausola, come la esperienza dimostra che ordinariamente si pratica nei trattati sempreché si vogliono consistere gli effetti di una data disposizione generale.

Il Consiglio poi non pensa che si possa, giuridicamente parlando, dedurre una giustificazione dell'incidente dell'Quini, dall'esempio di quanto praticossi dal Governo Francese nell'affare della "Gulnara". - Il Consiglio è profondamente convinto che l'arresto operatosi nel 1844 dalle Autorità francesi nelle acque di Djaccio a bordo della "Gulnara", di un bandito Corto non possa giustificarsi coi sacri principii del diritto delle genti, tanto più che si trattava di un legno appartenente alla Marina Reale di una nazione amica, e che quel legno aveva cercato rifugio contro i pericoli di una burrasca, circostanza questa che secondo tutti i pubblicisti e secondo le leggi dell'umanità, richiede maggiori e più scrupolosi riguardi. - Ed è invece la stessa Corte di Cassazione di Francia, alla quale venne deferito il caso (1) non vedette poterlo considerare altrimenti come

(1) Arrêt du 31 Juillet 1845 - M. Dalloz - Recueil de Jurisprudence et de Législation - Année 1845.

9

legale l'arresto, purchè osservando che l'arresto
medesimo era stato espressamente approvato
dal Governo Francese, ed implicitamente
dal Governo Sardo, col che la Corte rimanda
pure implicitamente a riconoscere che non
sarebbe stato sufficiente l'atto del
Console e del Capitano Sardo, e che,
ove fosse intervenuta una sanzione posteriore
dei due Governi, l'arresto sarebbe stato
giuridicamente nullo.

D'altronde non dattera allora
un articolo espresso di Convenzione che
recisamente proibisce l'arresto dei passeggeri
a bordo dei battelli postali delle due Potenze.
(1)

Per ultimo non sembra al Consiglio
che il contento dato, per una causa qualunque,
dal Console Francese di Genova, possa da
noi invocarsi per legittimare l'arresto
agli occhi del Governo Francese, giacchè
l'autorità del Console è ristretta ad
inviare l'esecuzione dei Trattati, e se
non ammettessi in loro qualche potere.

(1) V. inoltre l'articolo inserito nel Monsieur Universel del 9 gennaio
1845 - Ma si ritenga sempre che allora non esistevano gli impegni
reciproci risultanti dalla Convenzione Postale 4 Settembre 1860

decisionale in casi dubbi; e nei quali non
potranno aver tempo opportuno le istruzioni
dei loro Governi, e' incontestabile che loro non
s'oppongono il derogare a' clausole e formali
disposizioni dei trattati.

Certamente il Governo Francese
sarebbe libero di approvare l'operato del proprio
Consolo, e riconoscendo la buona fede colla
quale agiscono le Autorità Italiane, tenendo
conto dei suoi buoni rapporti col Governo del
Re, potrebbe considerare quel fatto come un
provvedimento precipuo e consigliato dalla
urgenza delle circostanze per antivenire
qualunque pericolo che uomini impuniti
dei più atroci misfatti, pericolosi per la
pubblica sicurezza, e colpiti da mandato di
cattura come rei di crimini comuni, potessero
in qualche guisa sottrarsi alla sanzione delle
leggi. Ma dal momento che esistono
solenni stipulazioni le quali proibiscono
quell'atto, il Governo Francese e' solo
giurista, in questa parte, della propria
condotta, e delle proprie deliberazioni.

175
10

In questo istante adunque il Consiglio
alla maggioranza ^{di otto voti} contro uno.
Avvisa:

Che a rigor di diritto, e che
in virtù delle esposte stipulazioni della
Convenzione Postale del 4 settembre 1860,
la Francia può legalmente pretendere la
restituzione dei posteggiatori arrestati a
bordo del Legno postale delle Messaggerie
Francesi "l'Dumis", e che il Governo Italiano
ora la Francia non voglia consentire ad
un'amichevole transazione, non si può
recusare dal deferire alla domanda.

Se il Consiglio crede che in tale
questione possa essere implicata la dignità
del Governo del re, o compromesso l'onore
nazionale, giacché non si tratta ne dei
diritti della sovranità, ne della indipendenza
della nazione, ma puramente dei rapporti
giuridici risultanti da un patto bilaterale
del quale noi avremmo il diritto di esigere
dalla Francia l'osservanza in quel modo
stesso che la Francia la richiede da noi;
insomma di una di quelle cause che tra
privati si giudicherebbero egualmente dai
Crisudiali secondo i risultamenti del
patto convenuto.

Mentre però il Consiglio del Contenzioso Diplomatico non può esserle dal riconoscere legalmente il diritto che compete alla Francia in virtù della Convenzione Postale del 1. Settembre 1860, essa deve parimenti riconoscere ~~che~~ a dichiarare che altre stipulazioni si conferiscono al diritto verso la Francia, che non debbono essere meno sacre, né meno inviolabili.

La Convenzione del 23 Maggio 1838 stabilisce fra i due Stati la reciproca consegna dei malfattori.

Ma questa convenzione non potrebbe produrre i suoi pieni effetti, se le due Parti contraenti non procedessero a che gli imputati fossero posti nell'impossibilità di evadere, mentre persistono le pratiche di estradizione.

Perciò quando il Governo del Re dovesse ottemperare al rigoroso diritto e far ragione alle usanze del Governo Francese per la restituzione degli imputati e res, la restituzione stessa dovrebbe essere accompagnata da una distinta domanda tendente ad ottenere

che l'Autorità francese ritenesse, secondo
gli atti internazionali, in arresto preventivo
e provvisorio gli imputati e rei in guida
da impedire la evasione, invitato che si
facciano le pratiche inderogabili dell'istituzione
^{Compagnie} ~~persepolitanica~~, maggio 1838.

Fatto e deliberato in Consiglio
il 19 Luglio 1863.

Scorsini, P.

Il Consigliere Segretario
Romano Suriano.

No 104
Document